

AEROPORTO DI PESCARA - ESTROMISSIONE AIR COLUMBIA S.r.l.

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Regioni Centro

- VISTO** l'art. 718 del Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto n. 327 del 30 marzo 1942, e s.m.i.;
- VISTO** l'art. 823 del Codice Civile;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 250/97 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTA** la Convenzione per l'affidamento della concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso delle infrastrutture, degli impianti e dei beni demaniali dell'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo di Pescara, stipulata tra l'ENAC e la Società Abruzzese Gestioni Aeroporti S.p.A. (S.A.G.A.) e approvata con Decreto Ministero dei Trasporti n. 50 del 13/02/2008;
- VISTO** il verbale di consegna dei beni demaniali del 03/12/2008 con cui la Direzione Aeroportuale ENAC di Ancona/Pescara trasferisce alla Società SAGA S.p.A. le aree, gli immobili e gli impianti facenti parte del sedime dell'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo, come stabilito dalla suddetta Convenzione;
- CONSIDERATA** la nota prot. 136782 del 21/07/1989 con cui il Ministero dei Trasporti - ex Direzione Generale Aviazione Civile - concedeva alla società Air Columbia S.r.l. un'area di complessivi mq. 175, per posa in opera di un prefabbricato da destinare a base operativa, successivamente estesa a mq 242,54 a seguito di sanatoria e di area mq 71,45 per installazione di un box di mq 15 c.a.;
- VISTA** la nota della Società S.A.G.A. S.p.A., del 25/03/2016 con la quale è stato chiesto alla Direzione Aeroportuale Regioni Centro di disporre lo sgombero coattivo delle aree occupate dalla Società Air Columbia S.r.l., in liquidazione, stante la scadenza del termine di efficacia della sub concessione e la mancata corresponsione del canone annuale di sub concessione dall'anno 2010;





- VISTA** la documentazione trasmessa in data 06.07.2016 dal liquidatore della Società Air Columbia S.r.l., Dr. Sergio Acconcia, nella quale si evidenzia che una Società, la Must Fly S.r.l., ha manifestato l'interesse all'acquisizione del ramo d'azienda della Società Air Columbia S.r.l. in liquidazione, sito sul sedime aeroportuale di Pescara e i Commissari Giudiziali hanno espresso parere favorevole alla detta cessione;
- VISTA** la nota della società S.A.G.A. S.p.A., datata 13/07/2016, con cui si dichiara irricevibile la richiesta di subentro della società Must Fly S.r.l. per l'intervenuta scadenza del termine di efficacia della sub concessione con la conseguente necessità di avviare idonee procedure competitive per la successiva nuova aggiudicazione;
- CONSIDERATO** che la Società Air Columbia S.r.l., in liquidazione, è venuta meno ai propri obblighi di subconcessionario, nonostante i solleciti di pagamento avanzati dalla Società S.A.G.A. S.p.A.;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione del concedente;
- CONSIDERATO** che i beni demaniali in questione versano in uno stato di totale abbandono e degrado e non sono da tempo utilizzati quale "base operativa";
- CONSIDERATO** che le aree di cui trattasi rientrano in un progetto di riqualificazione dell'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo;

ORDINA

- ART.1** La Società Air Columbia S.r.l., in liquidazione, nella persona del liquidatore legale rappresentante, deve restituire alla Soc. S.A.G.A S.p.A., entro e non oltre il giorno 31 agosto 2016, l'area di complessivi mq. 175, estesa a mq. 242,54 a seguito di sanatoria e di area di mq. 71,45, libera da persone e cose.
- ART.2** In caso di inottemperanza entro il termine predetto, la Soc. S.A.G.A. S.p.A. provvederà all'acquisizione forzata delle aree in questione, occorrendo anche all'ausilio delle Forze di Polizia, rimanendo a carico della Società inottemperante tutti gli oneri da essa derivanti.
- ART.3** E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Pescara, 26 luglio 2016

Il Direttore
Dott.ssa Silvia Ceccarelli

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)